

Condizioni e termini per la presentazione delle domande relative a

ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI - ANNO 2016 ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2016

Ai sensi degli artt. 65 e 66 Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e s.m. e Decr. Min. dicembre 2000 n. 452, così come modificato dal D.P.C.M. 25 maggio 2001, n.337 e s.m., e dall'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001

ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI: CHI NE HA DIRITTO

Per avere diritto all'assegno è necessario:

- essere cittadini italiani, stranieri comunitari o stranieri extra-comunitari in possesso di carta di soggiorno oppure del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rifugiati politici o beneficiari di protezione sussidiaria, residenti nel Comune presso il quale si desidera inoltrare la richiesta;
- avere almeno 3 figli minorenni o 3 figli adottivi o 3 minori in affidamento preadottivo (ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo);
- avere una situazione economica ISEE pari o inferiore a **Euro 8.555,99** (es: nuclei di 5 persone).

ASSEGNO DI MATERNITÀ: CHI NE HA DIRITTO

Per avere diritto all'assegno è necessario:

- essere cittadine italiane, straniere comunitarie, o straniere extra-comunitarie in possesso di carta di soggiorno oppure del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rifugiate politiche residenti nel Comune presso il quale si desidera inoltrare la richiesta;
- la domanda di concessione dell'assegno deve essere presentata dalle madri aventi diritto nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia in caso di affidamento preadottivo o di adozione, oppure avere un minore che abbia fatto ingresso, con un età non superiore ai sei anni, nella famiglia anagrafica in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (per gli affidamenti e le adozioni internazionali è sufficiente la minore età);
- avere una situazione economica ISEE pari o inferiore a **Euro 16.954,95**(es: nuclei di 3 componenti);
- non ricevere per il figlio nato altro trattamento previdenziale di maternità, oppure che esso sia di importo pari o inferiore a Euro 338,89 (in quest'ultimo caso è possibile avanzare richiesta per la quota differenziale)
- A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori ai 1000 euro, sono stati inseriti i relativi controlli nei programmi di acquisizione. Pertanto, per importi superiori a € 1000, è necessario richiedere il pagamento tramite Bonifico Bancario o Libretto Postale con Codice IBAN.

Per informazioni e modulistica rivolgersi allo Sportello Sociale presso le sedi dei Comuni di residenza, per il Comune di Casalecchio di Reno allo Sportello Semplice negli orari di apertura al pubblico

Scadenza: Per gli assegni per il nucleo familiare anno 2016 la domanda può essere presentata entro il **31 gennaio 2017**; per gli assegni di maternità **entro sei mesi** dalla data del parto o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica.

La Direttrice di ASC Insieme – Ciria Solimene